



FEDERAZIONE ITALIANA
EDITORI GIORNALI

**OSSERVAZIONI DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI
ALL'ATTO DEL GOVERNO N. 295
"SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/790 SUL DIRITTO D'AUTORE E SUI
DIRITTI CONNESSI NEL MERCATO UNICO DIGITALE E CHE
MODIFICA LE DIRETTIVE 96/9/CE E 2001/29/CE"**

**Audizione presso le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti,
poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati**

Roma – 23 settembre 2021

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

ringrazio le Commissioni per aver invitato in Audizione la Federazione Editori Giornali e per l'opportunità di partecipare al dibattito sullo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 5 agosto scorso.

L'interesse degli editori di giornali è focalizzato, in particolare, su una misura di rilevanza strategica per il nostro settore: mi riferisco all'articolo 1, comma 1, lettera b) dello Schema di decreto legislativo che interviene a modificare la legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, inserendo un nuovo articolo, il 43-bis. Tale articolo introduce il c.d. diritto connesso in favore degli editori di giornali, cui viene riconosciuto il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, nonché la messa a disposizione, dei loro contenuti editoriali online da parte delle piattaforme di condivisione dei contenuti nonché delle imprese di media monitoring e rassegne stampa.

Il diritto in questione non pregiudica né limita in alcun modo la libertà di informazione, in quanto: i) non ha effetti retroattivi; ii) non si applica agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori; iii) non si applica ai collegamenti ipertestuali né all'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi.

La *ratio* della previsione è di incentivare la concessione delle licenze e la valorizzazione economica delle pubblicazioni di carattere giornalistico nell'ambiente digitale, assicurando ai titolari dei diritti la remunerazione degli investimenti effettuati, al fine di sanare l'enorme squilibrio – rilevato tra gli altri anche dall'Agcom sin dal 2014 nel Rapporto sui servizi di Internet e la pubblicità online – tra il valore che la produzione di contenuti editoriali genera per il sistema di Internet e i ricavi percepiti dai produttori degli stessi: uno squilibrio che, a detta dell'Autorità di Garanzia, provoca *“danni incalcolabili al finanziamento dell'intero sistema dell'informazione e rischia di comprometterne il funzionamento”*.

Il tema, tuttavia, non ha solo un rilievo economico e non concerne solo la redditività delle pubblicazioni giornalistiche, come precisato dal Considerando 54 della direttiva: *“Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. L'ampia disponibilità di pubblicazioni di carattere giornalistico online ha comportato la nascita di nuovi servizi online, come gli aggregatori di notizie o i servizi di monitoraggio dei media, per i quali il riutilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico costituisce una parte importante dei loro modelli di business e una fonte di introiti. Gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni ai prestatori di questo tipo di servizi, rendendo ancora più difficile per loro recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nelle pubblicazioni di carattere giornalistico riguardo agli utilizzi online da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.”* In questo quadro si inserisce anche il Considerando 58, laddove recita che *“Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria e favorire in tal modo la disponibilità di informazioni affidabili”*.

Nell'esprimere apprezzamento per il lavoro sin qui svolto dai Ministeri competenti (del DIE e del MIC) e per le modalità di coinvolgimento delle parti interessate, la FIEG condivide l'impianto generale della normativa di recepimento, teso a rendere effettivo l'esercizio del diritto riconosciuto dalla direttiva europea, la quale demanda ai singoli Stati membri proprio il compito di assicurarne in concreto l'applicazione; normativa che tiene anche conto delle esperienze europee e internazionali e dello spirito originario della legislazione comunitaria che è quello di favorire il dialogo e la negoziazione tra le Parti, per giungere a un accordo di effettiva valorizzazione del prodotto editoriale.

Con la presente nota, la FIEG intende proporre una serie di considerazioni tese a chiarire o perfezionare alcune previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) dello Schema in esame, con particolare riferimento alla definizione:

- di estratti molto brevi
- di un compenso ai giornalisti
- della esplicita previsione del coinvolgimento delle parti interessate nel corso del procedimento di negoziazione.

1) DEFINIZIONE DI ESTRATTI MOLTO BREVI

La direttiva prevede, all'art. 15, paragrafo 1, quarto comma, che il diritto connesso riconosciuto agli editori di giornali non trova applicazione nel caso di utilizzo online, da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, di estratti molto brevi delle pubblicazioni di carattere giornalistico, i cd. *snippet*.

La legge di delegazione europea 2019-2020 (l. 22 aprile 2021, n. 53) dispone, all'art. 9, comma 1, lett. i), che il legislatore delegato debba definire il concetto di "estratti molto brevi" in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni.

Lo schema di decreto legislativo – al comma 7 dell'art. 43-*bis* che si prevede di inserire nella legge n. 633 del 1941 – definisce quale estratto molto breve qualsiasi porzione di una pubblicazione di carattere giornalistico "che non dispensi dalla necessità di consultazione dell'articolo giornalistico nella sua integrità".

Tale definizione non risolve tuttavia il problema definitorio, in quanto non aggiunge nulla al concetto di estratto molto breve. Un estratto, se davvero molto breve, non può ovviamente dispensare dalla lettura integrale dell'articolo. Se così definita, la nozione degli *snippet* resterebbe pressoché priva di significato e le soluzioni resterebbero a loro volta affidate, non tanto alla discrezionalità, ma addirittura all'arbitrio degli interpreti. I contenziosi sarebbero infiniti e darebbero vita, verosimilmente, agli esiti più diversi.

Con riferimento alla nozione di "estratti molto brevi", l'esperienza di altri Stati membri, in particolare Spagna e Germania - che avevano già adottato in passato normative nazionali dirette a disciplinare i brevi estratti - ha portato all'attenzione condotte potenzialmente lesive dei diritti degli editori di giornali; nel caso spagnolo, con la chiusura unilaterale di taluni servizi e, in Germania (così come di recente in Francia), rimettendo all'editore la scelta relativa alla pubblicazione delle anteprime degli articoli, senza il riconoscimento di nessun compenso.

Anche sulla scorta di queste esperienze, si pone come punto cruciale della nuova disciplina la necessità di stabilire quanto “brevi” possano essere i “brevi estratti”, affinché non costituiscano violazione del diritto connesso e possano rilevare ai fini della operatività del collegamento ipertestuale che di regola sono soliti accompagnare.

Bisogna pertanto muovere dalla *ratio* della norma europea e dalla finalità della direttiva, secondo cui la suddetta nozione deve essere individuata “*in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni né l’efficacia dei diritti previsti dalla direttiva*”, come garantito dal Considerando 58, nella convinzione che se l’uso dell’estratto molto breve ha una funzione sostitutiva della pubblicazione o comunque dispensa il lettore dal far riferimento ad essa rappresenta una evidente violazione del diritto connesso.

La direttiva, come noto, mira a remunerare gli editori di giornali per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni, ossia mira a renderli partecipi dei profitti generati da tale utilizzo: appare, in tal senso, coerente la citata esclusione del diritto connesso agli utilizzi privati o non commerciali posti in essere da singoli utilizzatori (“individual users” secondo il testo originario della Direttiva), restando ovviamente impregiudicati i diritti (anche economici) degli editori nei confronti delle successive riproduzioni e diffusioni che del prodotto editoriale facciano soggetti diversi dalle persone fisiche o queste ultime non per il proprio personale utilizzo: tale precisazione andrebbe auspicabilmente inserita in sede di parere delle competenti Commissioni, al fine di chiarire che la suddetta esclusione non opera al di fuori della sfera di utilizzo personale della persona fisica.

Analogamente a questa impostazione, gli estratti molto brevi dovrebbero essere considerati tali solo nei casi in cui esercitino la loro funzione di richiamo al testo originario dell’articolo senza dispensare il lettore dalla necessità di consultarlo integralmente per essere adeguatamente informato e, quindi, senza pregiudicare i diritti economici degli editori.

Tutti i tentativi di ricondurre a parametri certi e definiti la suddetta nozione – ad esempio individuando un certo numero di caratteri/battute dell’estratto – devono tener conto del fatto che nessuna porzione di pubblicazione potrà mai essere qualificata come estratto molto breve laddove sia tendenzialmente idonea a comunicare, seppur sinteticamente, il contenuto dell’articolo in questione.

2) DEFINIZIONE DI UN COMPENSO AI GIORNALISTI

In merito al comma 13 dell’art. 1 si rileva come il recepimento delle direttive europee debba avvenire tenendo conto dei contesti normativi e contrattuali propri di ciascun ordinamento.

Sono infatti già riconosciuti alle aziende editoriali i diritti di utilizzazione economica per l’attività lavorativa prestata da giornalisti dipendenti e, nel contratto Fieg-Fnsi, l’art. 14 prevede una specifica disciplina che regola la cessione a terzi degli articoli da parte dei suddetti giornalisti.

Si propone pertanto di esplicitare che la previsione di cui sopra si applica esclusivamente ai giornalisti prestatori di lavoro autonomo.

Nello specifico appare poi poco chiaro come dovrebbe avvenire la determinazione “su base convenzionale” della quota dell’equo compenso da riconoscere all’autore dell’articolo giornalistico.

Non è poi condivisibile che la quota sia variabile tra un minimo e un massimo la cui individuazione proposta (2-5%) appare peraltro non sostenibile economicamente dalle imprese.

Inoltre, si propone di cassare il riferimento all'associazione o consorzio di imprese che non ha riscontro nel contesto editoriale.

Infine, in relazione alle agenzie di stampa (che rientrano nelle aziende editoriali) si rileva che le stesse sono fonte di informazione primaria ed è pertanto connaturata alla propria configurazione la cessione all'esterno di materiale giornalistico. Di conseguenza, coerentemente a quanto già oggi previsto a livello di contrattazione collettiva, si propone l'esclusione delle agenzie di stampa dall'applicazione della norma in questione.

Di seguito una proposta di emendamento del comma 13 dell'articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 1), lettera b) dello Schema di decreto legislativo:

*"13. Gli editori di cui al comma 3, ~~sia in forma singola che associata o consorziata~~, riconoscono agli autori degli articoli giornalistici, **giornalisti prestatori di lavoro autonomo una quota, compresa tra il 2 per cento e il 5 per cento, una quota adeguata** dell'equo compenso di cui al comma 8, ~~da determinare, per i lavoratori autonomi, su base convenzionale. Per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato tale quota può essere determinata mediante accordi collettivi.~~ **Dall'applicazione del presente comma sono esonerate le agenzie di informazioni per la stampa.**"*

3) DEFINIZIONE DELLA ESPLICITA PREVISIONE DEL COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE NELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE

Lo Schema di decreto in esame prevede una procedura di negoziazione "assistita" tra le Parti, al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto. Sosteniamo la scelta del legislatore italiano di voler assicurare, in concreto, l'effettivo esercizio del diritto esclusivo riconosciuto in favore degli editori di giornali attraverso la previsione di una procedura che contempla specifici termini temporali e procedurali atti a rendere tale "piattaforma negoziale" pienamente operativa: del resto, il fine dichiarato della disciplina nel suo complesso è quello di rafforzare la posizione negoziale degli editori rispetto ai prestatori della società dell'informazione, comprese le società di media monitoring e rassegne stampa.

A tal proposito, nel sancire che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per l'individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso, lo Schema di decreto dovrebbe essere integrato dalla previsione esplicita del coinvolgimento delle parti interessate, sotto forma di consultazione pubblica o analoga forma di partecipazione.

Si propone, pertanto, di modificare il comma 8 dell'articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 1), lettera b) dello Schema di decreto legislativo, come segue:

*“8. Per l'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico i prestatori di servizi della società dell'informazione riconoscono i soggetti di cui al comma uno un equo compenso. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, **sentito il parere delle parti interessate**, adotta un regolamento per l'individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso di cui al primo periodo, tenendo conto tra l'altro, **delle indicazioni delle parti**, del numero di consultazioni online dell'articolo, degli anni di attività e della rilevanza sul mercato degli editori di cui al comma tre e del numero di giornalisti impiegati, nonché dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti, e dei benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla pubblicazione quanto a visibilità e ricavi pubblicitari.”*

* * * * *

Riteniamo utile formulare alcune considerazioni su ulteriori rilievi critici mossi allo Schema di decreto legislativo Copyright nel corso del dibattito sviluppatosi in questi ultimi giorni:

- *Modalità di recepimento in Italia dell'articolo 15 rispetto alle esperienze maturate in alcuni dei principali Stati membri che già hanno concluso l'iter di recepimento*

Riteniamo doveroso partire dal caso emblematico della Francia, dove ci sono voluti quasi due anni dalla legge di recepimento per superare lo stallo determinato dalla lacuna normativa di base e giungere a una disposizione operativa che rendesse effettivamente esercitabile (dai titolari nei confronti degli OTT) il diritto connesso in favore degli editori di giornali.

La Francia è stato il primo Paese UE a recepire, nel luglio 2019, l'articolo 15 della Direttiva Copyright, sul diritto connesso, limitandosi a trasporre i criteri generali della Direttiva nella normativa di attuazione, senza prevedere elementi che ne garantissero in concreto l'esercizio e che, soprattutto, tutelassero adeguatamente la parte più debole nel corso del processo di negoziazione (gli editori).

Alla luce degli sviluppi successivi, si può dire che il punto debole della normativa francese di recepimento è risultato essere proprio la mancata previsione di criteri temporali e operativi certi per la procedura di negoziazione, nel caso in cui le Parti (editori e OTT) non si fossero accordate sul pagamento del diritto connesso: circostanza che si è, di fatto, verificata con il rifiuto delle piattaforme a negoziare e la modifica unilaterale delle condizioni per l'utilizzo dei contenuti sui motori di ricerca. Solo a seguito di un reclamo formale da parte degli editori francesi, l'Autorità garante per la concorrenza ha stabilito, con decisione del 9 aprile 2020, l'obbligo per gli aggregatori e i motori di ricerca di avviare entro tre mesi dalla richiesta dell'editore i negoziati per il riconoscimento del diritto connesso introdotto dall'articolo 15 della Direttiva Copyright. L'istruttoria dell'Antitrust francese è poi proseguita nei confronti di Google per non aver rispettato l'obbligo di attivare il confronto con tutti gli editori e per non aver fornito a ciascuno i dati necessari per un accordo equo: la decisione dello scorso luglio è stata quella di una sanzione pecuniaria esemplare,

la più alta mai comminata in Francia dall'Antitrust, e la previsione dell'obbligo di concludere un accordo entro fine anno.

In tal senso, lo Schema di decreto legislativo appronta un sistema che tiene conto delle esperienze europee, superando gli ostacoli già noti e indicando una procedura di negoziazione chiara e dai tempi certi: pertanto, tutti i tentativi in atto di muovere rilievi al testo di recepimento sotto il profilo di un suo presunto eccesso di delega o di un abuso della regolamentazione (c.d. divieto di gold plating) appaiono del tutto incongrui.

Secondo i principi basilari del diritto comunitario, gli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale nell'attuazione della legislazione dell'UE soprattutto nel caso del recepimento delle direttive, che sono vincolanti per quanto attiene al risultato da conseguire ma che lasciano alle autorità nazionali la scelta della forma e dei metodi di attuazione, nonché la decisione — in linea con il diritto dell'UE — di **migliorare le norme minime** quando ciò sia ritenuto utile. Il legislatore europeo ha deliberatamente lasciato agli Stati membri un certo margine di manovra nell'attuare le norme minime in conformità con i principi del trattato UE, pur e soprattutto nel rispetto del principio di proporzionalità. Di conseguenza, le direttive prevedono che, nel processo di attuazione, gli Stati membri tengano conto degli standard più elevati eventualmente presenti nei loro ordinamenti interni e soprattutto che ogni qual volta gli Stati membri decidano di optare per livelli di tutela più ambiziosi o più avanzati, si possa tener conto, tra altre considerazioni, dei principi del c.d. miglioramento normativo (previsti dal programma UE denominato «Legiferare meglio»).

Va, infine, ricordato, che la Corte costituzionale ha precisato che il divieto di gold plating (cioè il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie) **non è un principio di diritto comunitario**. Il termine *gold plating* compare nella **comunicazione della Commissione europea dell'8 ottobre 2010** «*Smart regulation in the European Union*», adottata con lo scopo di promuovere una legiferazione "intelligente", sia a livello europeo che degli Stati membri, in grado di ridurre gli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese. Il divieto in esame va infatti interpretato in una prospettiva di riduzione degli "oneri non necessari" e non di abbassamento del livello di quelle garanzie che salvaguardano altri principi o valori, quali nel caso di specie l'effettivo esercizio di un diritto o la tutela della parte negoziale più debole. Le specificazioni introdotte dal legislatore delegato sono peraltro riconducibili all'esercizio dei normali margini di discrezionalità ad esso spettanti nell'attuazione del criterio di delega, ne rispettano la ratio e sono coerenti con il quadro normativo di riferimento.

- *Sul presunto effetto di ingiustificata restrizione della concorrenza, sulla introduzione di fattispecie soggettive e oggettive non previste dalla disciplina europea e sui meccanismi negoziali ritenuti limitativi della libertà contrattuale degli operatori economici*

Le nozioni soggettive e oggettive contenute nello Schema di decreto legislativo all'esame del Parlamento sono ben lungi dal restringere ingiustificatamente la concorrenza, dando al contrario piena e coerente attuazione alla ratio della Direttiva, che è quella di garantire una equa remunerazione a tutti gli editori di giornali che editano pubblicazioni di carattere giornalistico, senza distinzioni arbitrarie o trattamenti preferenziali (come invece avvenuto in Francia e recentemente

sanzionato dall'Antitrust francese con una multa esemplare ai danni di Google, comminata lo scorso luglio).

Per la definizione dei “prestatori di servizi della società dell'informazione”, è fatto un richiamo specifico all'art. 1, par. 1, lett. b), della direttiva sulla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e sulle regole relative a servizi della società dell'informazione, direttiva (UE) 2015/1535: vi rientrano, per interpretazione consolidata, i motori di ricerca e i social media, oltre che, per espressa citazione del Considerando 54 della direttiva, gli aggregatori di notizie e i servizi di monitoraggio dei media, questi ultimi già tenuti al riconoscimento dei diritti d'autore previsti dalla normativa generale per l'utilizzo in rassegne stampa di articoli di giornale sottoposti a riproduzione riservata. Non vi è dunque scostamento alcuno dalla previsione comunitaria.

Anche la nozione di editori di giornali non crea particolari problemi di interpretazione, stante la immediatezza di raccordo della nozione soggettiva con quella oggettiva di pubblicazione di carattere giornalistico, costituita “da un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, ma che può includere anche altre opere o altri materiali”, come (aggiunge il Considerando 56) fotografie o videogrammi. Dal combinato disposto delle Definizioni di cui al n. 4 dell'art. 2 della direttiva e del Considerando 56, si desume che nella nozione rilevante ai fini della presente disciplina sono ricomprese le pubblicazioni che compaiono su qualsiasi mezzo di comunicazione, su supporto cartaceo ma anche online, come ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico, incluse le riviste acquistate in abbonamento. Mentre, per espressa previsione, sono escluse le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche.

Circa il rischio di limitare la libertà negoziale delle parti, si rileva che gli editori, riconosciuti come titolari dei diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione rispetto all'utilizzo online delle loro pubblicazioni, possono decidere di esercitare o meno questo diritto, potendo eventualmente optare per accordi di natura diversa (alcuni di essi sono già in essere). I meccanismi procedurali previsti sono esclusivamente finalizzati a rendere effettivamente esercitabile il diritto connesso, tutelando la parte più debole del rapporto, ossia le imprese editoriali, e in particolare quelle che incontrano maggiori difficoltà ad intavolare una negoziazione equa con i prestatori di servizi della società dell'informazione, tipicamente piccoli e medi editori. È previsto, in particolare, che le negoziazioni si svolgano in maniera trasparente e nel rispetto dell'obbligo di buona fede, nel solco di criteri per la determinazione dell'equo compenso che andranno definiti dall'Autorità di settore con apposito Regolamento. La stessa Autorità potrebbe essere chiamata a stabilire la misura dell'equo compenso, in caso di mancato accordo fra le Parti, ma è fatta salva in ogni momento e per ciascuna delle Parti la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

- *Sul presunto effetto dei parametri di determinazione dell'equo compenso di causare improprie discriminazioni a sfavore degli editori nuovi entranti e di dimensioni minori, favorendo ingiustificatamente gli editori incumbent*

I parametri per la definizione dell'equo compenso – nello Schema di decreto indicati esemplificativamente e suscettibili di integrazione nel corso della emanazione del Regolamento ad opera dell'Autorità di settore, si confida anche sulla base delle osservazioni degli stakeholders –

perseguono il condivisibile obiettivo di valorizzare quelle pubblicazioni che si caratterizzano per la diffusione di una informazione qualificata e attendibile, garantita anche da una presenza adeguata di giornalisti impiegati, e da investimenti e risorse specificamente destinati all'esercizio professionale dell'attività di informazione.

Gli editori di giornali svolgono un ruolo centrale nel finanziamento, la creazione e la distribuzione di una pluralità di contenuti giornalistici e informativi di alta qualità. Per continuare a garantire anche nell'era digitale questa fondamentale precondizione di ogni società democratica e libera, essi devono poter contare su una effettiva tutela del prodotto informativo. Libertà di stampa e pluralismo sono possibili solo con imprese editrici autonome ed economicamente sane, che operino in un contesto di regole di mercato. Rafforzare l'effettività della tutela del diritto d'autore in Internet rispetto ai molteplici fenomeni di sfruttamento parassitario dei contenuti editoriali significa rafforzare le imprese stesse, la loro economicità e la loro capacità di sviluppare e sperimentare nuove forme di comunicazione multimediale.

Peraltro, la ratio della previsione, come detto in premessa, è di incentivare la concessione delle licenze e la valorizzazione economica delle pubblicazioni di carattere giornalistico nell'ambiente digitale, assicurando ai titolari dei diritti la remunerazione degli investimenti effettuati, al fine di sanare *l'enorme squilibrio* – rilevato tra gli altri anche dall'Agcom sin dal 2014 nel Rapporto sui servizi di Internet e la pubblicità online – tra il valore che la produzione di contenuti editoriali genera per il sistema di Internet e i ricavi percepiti dai produttori degli stessi: uno squilibrio che, a detta dell'Autorità di Garanzia, provoca *“danni incalcolabili al finanziamento dell'intero sistema dell'informazione e rischia di comprometterne il funzionamento”*.

Il tema, tuttavia, non ha solo un rilievo economico e non concerne solo la redditività delle pubblicazioni giornalistiche, come precisato dai Considerando 54 e 58 della direttiva, già citati in premessa.